

1. Titolo.**AD EA PER QUAE**

Con queste parole si inizia il Breve di fondazione della *Congregazione Paolina dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie* di Roma, che assicurò nella Chiesa la sopravvivenza e diffusione delle Scuole Pie

2. Presentazione

Questo importante documento costituisce il punto di arrivo di un cammino ventennale, che partendo dall'audace iniziativa personale di Giuseppe Calanzio, attuata in Roma presso la Chiesa Parrocchiale di S. Dorotea in Trastevere nell'autunno del 1597, giunse al riconoscimento di una nuova famiglia religiosa nella Chiesa con lo specifico carisma dell'educazione cristiana dei fanciulli poveri attraverso l'istruzione sistematica nella scuola (1617). Vent'anni di appassionata dedizione tra difficoltà umanamente insormontabili, che aprirono un nuovo capitolo nella storia dell'umanità: l'estensione del bene dell'istruzione e dell'educazione ai fanciulli poveri offerto in una struttura scolastica stabile e garantita da una specifica istituzione religiosa ed essa dedicata in modo esclusivo.

Con la Bolla del Papa Paolo V "*Inter pastoralis*" (14 gennaio 1614 – Documento N. 19), c'era stato il tentativo di dare stabilità e continuità all'opera calasanziana mediante l'unione dello sparuto gruppo di maestri delle Scuole Pie con i religiosi della Congregazione della Madre di Dio. Nello stesso mese di gennaio la Casa di S. Pantaleo accolse 20 membri impegnati quasi tutti nell'insegnamento, mentre il numero degli alunni passò ben presto da 800 a 1200. Fu designato come Rettore della singolare Comunità il P. Pietro Casani, religioso della Madre di Dio, e confermato nell'ufficio di Prefetto delle Scuole Giuseppe Calanzio. Dell'entusiasmo di quei giorni troviamo un'eco vivissima in una lettera diretta dal Casani a suo padre: "*in quest'opera altissima e soprattutto utilissima non solo a Roma, ma a tutto il mondo... s'insegna senza premio alcuno a tutti i figlioli poveri di Roma, non solo la grammatica, ma l'istesso scrivere et abaco e il vivere cristianamente...*" (Casani, *Lettere*, Roma 1995, pag. 66).

Ma l'entusiasmo non durò a lungo e il tentativo di rafforzare con quella unione le Scuole Pie si rivelò inefficace, soprattutto per le difficoltà dei religiosi lucchesi a nocentrare la loro attività solo nelle scuole, poiché ritenevano contrario al loro carisma istituzionale l'abbandono quasi totale dell'apostolato pastorale nelle chiese e nelle parrocchie. Già nei primi mesi dell'apostolato pastorale del 1616 a S. Pantaleo si respirava aria di separazione, alla quale si giunse verso la fine dell'anno dopo serrate trattative, che trovarono la loro espressione giuridica con il riconoscimento pontificio di due istituzioni religiose: la *Congregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio* e la *Congregazione Paolina dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie*. Il Breve *Ad ea per quae*, che riguardava le Scuole Pie, fu firmato dal Papa il 15 febbraio del 1617 e promulgato con la data del 6 marzo successivo.

All'elaborazione del testo contribuì direttamente, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto pedagogico-scolastico, il Calanzio stesso con la collaborazione del P. Casani per quanto riguarda l'aspetto religioso e, in particolare, il voto di *povertà*. Vediamo brevemente il contenuto.

Una *prima parte* tratta della dei Voti semplici, con i quali ci si consacrava nella vita religiosa, e descrive minuziosamente la natura e i contenuti della povertà della nuova Congregazione.

Questo punto aveva influito non poco ad accentuare le differenze tra i "lucchesi" e il gruppo del Calasanzio, tra i quali si era decisamente inserito il Casani. Oltre che per il valore ascetico di questo voto, la povertà era richiesta in sommo grado anche per ragioni sociali e pedagogiche. Maestri "poveri" potevano rivolgersi con maggiore autorevolezza e credibilità a ragazzi "poveri".

Il *secondo punto* riguarda la *gratuità dell'insegnamento* e i *livelli dell'istruzione*. Con riferimento alla condizione di povertà degli alunni, che venivano accolti gratuitamente nelle Scuole Pie, si noti che, a differenza della Bolla "*Inter pastoralis*" che prescriveva l'attestato di povertà per poterle frequentare, in questo Breve, pur con l'espressa precisazione che esse erano finalizzate "*soprattutto alla istruzione ed educazione dei fanciulli poveri*", non si fa cenno di particolari certificati di povertà per potervi accedere. In questo senso va sottolineata una precisa apertura verso la *scuola per tutti*, pur con la preferenza per i poveri.

Un *terzo punto* proibisce la fondazione di nuove Case senza scuole, eccetto i noviziati. La destinazione alla scuola della nuova Congregazione è, quindi, un elemento indispensabile. Ma tutto in un raggio non superiore alle 20 miglia da roma. Siamo ancora agli inizi... e può essere comprensibile questa restrizione.

Col *quarto punto* si concede al Prefetto delle Scuole Pie e alla sua Curia il diritto e la facoltà di elaborare nuove Costituzioni e Leggi, che sarebbero poi state approvate dalla competente autorità pontificia.

Naturalmente col presente Breve viene annullata la precedente Bolla *Inter pastoralis* in tutte le sue parti.

Il testo originale è conservato nell'Archivio Generale di S. Pantaleo (Roma) in *Bullarium ordinis Scholarum Piarum*. Cf. La presentazione del documento in traduzione spagnola: J.M. Lesaga – M.A. Asiain – J.M. Lecea, *Documentos Fundacionales de las Escuelas Pías*. Salamanca, 1979. Pp. 157 – 176.

3. Il testo.

PAULUS PAPA V

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Rivolgendo la nostra sollecita attenzione a quanto contribuisce a formare nei buoni costumi e nella dottrina i fedeli cristiani, cambiamo quanto precedentemente stabilito, se giuste ragioni lo consigliano, e poniamo volentieri l'opera del Nostro servizio per promuovere sempre più per la gloria di Dio l'impegno pio e molto lodevole di istruire ed educare i poveri, a seconda che vediamo essere ciò molto conveniente dopo aver soppesato le condizioni delle persone e dei tempi.

1. A tal proposito, quanto conoscemmo che l'opera delle Scuole Pie, da Noi eretta nella Nostra Città per l'istruzione e l'educazione dei poveri, produceva copiosi frutti, Noi, desiderosi di provvedere al felice progresso di tale opera, affidammo e raccomandammo la cura, il governo e l'amministrazione di dette Scuole –di quelle fondate in Roma e di quelle che sarebbero state fondate in avvenire – ai nostri amati figli Preposito Generale e Chierici Secolari della Congregazione della Beata Maria, secondo convenzioni chiare ed esplicite concordate fra loro e il diletto figlio Prefetto di tali Scuole, con il consenso del nostro venerabile Fratello Benedetto,

Vescovo di Palestrina, Cardinal Giustiniani, Protettore delle medesime Scuole; parimenti comandammo altri punti che più in dettaglio sono espressi in forma di Breve del 14 gennaio 1614 il cui contenuto vogliamo sia riportato nel presente documento in termini sufficientemente espressi alla lettera.

2. Ma poiché, come abbiamo appreso, i detti Chierici Secolari non vogliono rinunciare al possesso dei beni stabili per non vedersi impediti nella loro dedizione ad altri ministeri e servizi secondo gli statuti della loro Congregazione, approvata dall'Autorità Apostolica, e preferiscono prestare la loro opera in tali servizi piuttosto che dedicarsi alle predette Scuole¹, Noi, perché un'opera così pia e proficua specialmente per l'istruzione e l'educazione dei fanciulli poveri non soffra danno alcuno, volendo provvedere, per quanto possiamo nel Signore, di propria volontà con piena conoscenza e matura deliberazione, in forza della nostra autorità apostolica, con la presente revochiamo, cassiamo e annulliamo la nostra precitata Lettera e tutto e ciascuno dei punti in essa contenuti, e decretiamo e dichiariamo che essa è e resterà revocata, cassata e annullata e priva di ogni forza e peso.
3. Inoltre, senza pregiudizio di alcuno, di nuovo erigiamo² e stabiliamo nella casa di Roma di dette Scuole Pie una Congregazione delle Scuole Pie, diretta e governata da un Prefetto, chiamata d'ora in poi *Congregazione Paolina dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie*, la quale non si estenderà più di 20 miglia fuori di Roma, non avrà fondazioni senza scuole, eccezione fatta per le Case di Noviziato, e coloro che vorranno dare il proprio nome ad essa, terminati i due anni di noviziato, tutti – sia quelli promossi agli Ordini Sacri, Sacerdozio compreso, e solo insigniti del carattere clericale, sia i fratelli Operai – emetteranno i tre voti semplici di Povertà, Castità ed Obbedienza, dai quali da nessuno possano essere dispensati se non dal Romano Pontefice *pro tempore* regnante, e dovranno prestare la loro opera, fatica e studio nell'insegnare ai fanciulli i primi rudimenti, la grammatica, il calcolo e soprattutto i principi della Fede Cattolica, fondandoli nei buoni costumi ed educandoli cristianamente, gratis, senza alcuno stipendio, mercede, salario o onorario³; in modo che, una volta emesso il voto semplice di povertà, come detto sopra, fino a che rimarranno nella predetta Congregazione saranno incapaci di ogni dominio, diritto e proprietà, e lo stesso voto di povertà li ridurrà alla somma povertà sia personale che comunitaria; sicché non avranno assolutamente alcun diritto, né potranno averlo o acquisirlo a qualunque titolo, sui beni o per i beni che sono chiamati immobili, o considerati tali; stabiliamo e dichiariamo che tutto quello che usano, cibi, vesti, suppellettili sia sacre che profane, siano convenienti allo stato e all'istituto; le case poi, gli orti ad esse contigui, le Chiese, le Sacrestie, gli Oratori e le Scuole e altri simili beni immobili, che sono destinati parimenti al loro uso, saranno pure in

¹ Con stringata sintesi si esprime il motivo di fondo che portò alla conclusione dell'esperienza iniziata nel gennaio del 1614. Per tutta la questione e per le successive vicende storiche Cf. Giner, o.c., Cap. 16: *La fundación*, pp. 520-590

² “*di nuovo erigiamo*”: l'esperienza passata viene definitivamente chiusa, mentre si apre una fase del tutto nuova, dal punto di vista giuridico, per le Scuole Pie, che *per la prima volta* salgono al rango di *Congregazione religiosa di voti semplici*, un passo importante in vista del traguardo definitivo della elevazione a Ordine di Voti Solenni.

³ In questo passo sono espressi gli elementi essenziali del carisma e ministero dell'opera calasanziana: *insegnamento ai fanciulli... educandoli cristianamente... a titolo gratuito ...* Lo sviluppo successivo delle Scuole Pie vi farà costante riferimento. La gratuità, che per varie circostanze storiche non è stato possibile sempre conservare, è oggi una sentita esigenza, che viene sollecitata con forza presso le pubbliche autorità, anche con l'autorevole intervento della Chiesa, in virtù del diritto all'istruzione, senza condizionamenti economici, riconosciuto come un diritto fondamentale della persona. Il Calasanzio fu il primo a sostenerlo tenacemente e a renderne possibile l'esercizio con l'istituzione delle Scuole Pie.

conformità con la loro povertà, come viene sopra detto, e, per di più, sotto il dominio del Romano Pontefice pro *tempore* regnante, i beni mobili invece saranno di loro proprietà ma in comune. Affidiamo e demandiamo la direzione, cura, governo e amministrazione delle dette Scuole Pie erete in Roma e da erigersi in futuro entro 20 miglia e della predetta Congregazione al diletto figlio Giuseppe Calasanzio, attualmente Prefetto delle Scuole a nostro beneplacito, tal che ad esso Giuseppe e a tale Congregazione delle medesime Scuole e di altre Scuole simili, appena saranno erette, sia lecito prendere ed assumere il possesso materiale, reale e attuale dei beni in virtù della presente Lettera di quelli possedere in beneficio delle predette scuole.

Inoltre concediamo e permettiamo che dodici chierici di questa Congregazione, che, come è detto, abbiano emesso il voto di povertà, possano essere promossi a tutti gli ordini, compresi i maggiori e il sacerdozio, dal Vescovo cattolico e in grazia e comunione con la Sede Apostolica che vorranno, a titolo di povertà e previo il voto del Protettore delle Scuole, davanti a Noi e a questa santa Sede, sia attuale o suoi successori; e così promossi esercitare il ministero dell'Altare, purché tuttavia siano riconosciuti idonei e non abbiano alcun impedimento canonico; se però usciranno o saranno dimessi dalla detta Congregazione siano sospesi dall'esercizio degli Ordini ricevuti, fino a che non avranno redditi sufficienti al proprio congruo sostentamento.

4. Ancora, con la stessa autorità tenor concediamo e permettiamo a Giuseppe e alla Congregazione di poter pubblicare e promulgare ogni genere di statuti, leggi, ordinamenti e decreti necessari ed opportuni col consenso del detto Benedetto Vescovo e Cardinale Protettore e suoi successori pro tempore, purché leciti, raccomandabili e conformi ai Sacri Canoni, ai decreti del Concilio Tridentino e non contrari alle Costituzioni Apostoliche, da approvarsi e confermarsi dalla Sede Apostolica, liberamente e lecitamente cambiarli, modificarli, correggerli e migliorarli secondo le circostanze del momento se ritenuto conveniente da loro e sempre con la previa approvazione della Sede Apostolica, per il buon governo della predetta Congregazione, le sue Case e Scuole.
5. Decretiamo che il presente Breve e quanto in esso contenuto sia e rimanga sempre e perpetuamente valido, fermo ed efficace; abbia ed ottenga effetto pieno e integrale e favorisca compiutamente, in tutto e per tutto, il Prefetto e i suoi Compagni.
6. Così in conformità di questo Breve dovranno giudicare e sentenziare i Giudici ordinari e delegati, compresi gli Auditori delle Cause del Palazzo Apostolico; e invece sarà invalido e nullo ogni atto contrario interposto da qualunque persona o autorità con cognizione di causa o per ignoranza.
7. Nonostante la Nostra Lettera precedentemente scritta, né qualunque Costituzione, e Ordinazioni Apostoliche o disposizione alcuna in contrario.

Dato a Roma presso S. Maria Maggiore, *sub anulo Piscatoris*, il 6 marzo 1617, anno 12° del Nostro Pontificato.